

Deliberazione 7 maggio 2009 - ARG/gas 55/09

Norme per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 maggio 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A.;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Società Gasdotti Italia S.p.A.;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2006, n. 53/06 (di seguito: deliberazione n. 53/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06 di approvazione del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A.;
- la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 115/07 di approvazione del codice di rigassificazione della società GNL Italia S.p.A.;
- la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/07 di approvazione del codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A.;
- il documento per la consultazione 17 marzo 2008 per la "Revisione del processo di predisposizione ed aggiornamento dei codici di rete, di stoccaggio, di rigassificazione" (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2008);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, n. 64/08, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Edison Stoccaggio S.p.A.;

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2008, n. 104/08, di avvio di procedimento per modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 137/02 in materia di adozione dei codici di rete delle imprese di trasporto.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 137/02, l’Autorità ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di predisposizione dei codici di rete, prevedendo in particolare, all'articolo 19, norme per l’adozione e l'aggiornamento dei codici di rete;
- con la deliberazione n. 119/05 l’Autorità ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale, di obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e di predisposizione dei codici di stoccaggio, prevedendo in particolare, all'articolo 19, norme per l’adozione e l'aggiornamento dei codici di stoccaggio sulla base di una procedura aperta alle parti interessate, che prevede l’istituzione di un Comitato di consultazione in veste di organo tecnico di consultazione sull’attività di stoccaggio;
- con la deliberazione n. 167/05, l’Autorità ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale e di predisposizione dei codici di rigassificazione, prevedendo in particolare, all'articolo 15, norme per l’adozione e l'aggiornamento dei codici di rigassificazione sulla base di una procedura aperta alle parti interessate, che prevede l’istituzione di un Comitato di consultazione in veste di organo tecnico di consultazione sull’attività di rigassificazione;
- con la deliberazione n. 53/06 l’Autorità ha previsto, anche ai fini della predisposizione e degli aggiornamenti dei codici di rete del trasporto, l’istituzione di un Comitato di consultazione sull’attività di trasporto, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema;
- sulla base delle segnalazioni ricevute circa i problemi connessi al processo di adozione ed aggiornamento dei codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione e delle osservazioni emerse nel corso degli incontri dei Comitati di consultazione, così come risultanti dai relativi verbali, l’Autorità ha avviato, con il documento per la consultazione 17 marzo 2008, una consultazione con i soggetti interessati ai fini della predisposizione di apposite disposizioni ad integrazione e modifica della regolazione in tema di adozione ed aggiornamento dei codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, così da:
 - armonizzare le disposizioni sul tema in un ambito coerente con l’esigenza di garantire una procedura aperta alle parti interessate;
 - garantire uno svolgimento efficiente del processo di adozione ed aggiornamento dei codici, funzionale alle dinamiche di mercato;
 - definire in maniera più puntuale il ruolo dei Comitati di consultazione e degli altri soggetti partecipanti, a vario titolo, nel processo in oggetto;
- l’Autorità, qualora lo ritenga opportuno, anche su segnalazione del Comitato di consultazione, provvederà ad istituire e coordinare, in relazione a specifiche tematiche che risultino trasversali ai settori di attività oggetto del presente provvedimento e caratterizzate da particolare rilevanza e/o urgenza, appositi gruppi di lavoro allargati alla generalità dei soggetti operanti nella filiera gas.

Ritenuto che:

- in esito alla consultazione effettuata dall'Autorità con il documento per la consultazione 17 marzo 2008 è stata confermata, da parte dei soggetti interessati, l'esigenza di:
 - definire criteri organici di funzionamento del processo di adozione ed aggiornamento dei codici nell'ambito delle attività di trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione;
 - precisare ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel processo, talvolta oggetto di approcci disomogenei tra le varie attività;
 - migliorare il processo in termini di rappresentatività e partecipazione delle parti interessate;
- sia opportuno prevedere, ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, l'abrogazione delle disposizioni contenute nelle deliberazioni n. 137/02, n. 119/05 e n. 167/05, che ne individuazione le norme relative, nonché la modifica dell'articolo 20, comma 20.2 della deliberazione n. 138/04

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 - a. **Altre imprese:** le imprese, come di seguito definite, ad eccezione di quella che predispose, adotta ed aggiorna il codice e di quelle che svolgono la medesima attività: ad esempio, per l'attività di trasporto si intendono quali "altre imprese" le imprese di stoccaggio e di rigassificazione;
 - b. **Codice:** ciascuno dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio o di rigassificazione approvati con deliberazione dell'Autorità;
 - c. **Comitato di consultazione o Comitato:** l'organo tecnico di consultazione, unico per ciascun settore di attività;
 - d. **Impresa:** ciascuna delle imprese della filiera gas che svolgono attività di trasporto, stoccaggio o rigassificazione;
 - e. **Proposta di aggiornamento:** proposta per l'aggiornamento del codice elaborata e sottoposta a consultazione dall'impresa, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica presentata da uno dei soggetti titolati di cui all'articolo 4, comma 4.1;
 - f. **Proposta di codice:** la proposta di codice di rete del trasporto, di stoccaggio o di rigassificazione predisposta dalle imprese individuate e nei termini definiti dal decreto legislativo n. 164/00, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità con le deliberazioni n. 137/02, n. 119/05 e n. 167/05;
 - g. **Richiesta di modifica:** la modifica al codice, predisposta da uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 ed avanzata all'impresa con richiesta di adozione;

- h. **Schema di codice:** lo schema allegato alle deliberazioni n. 137/02, n. 119/05 e n. 167/05 per la predisposizione, rispettivamente, dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione;
- i. **Settore di attività:** ciascuno dei settori in cui si articola la filiera del gas naturale considerata ai fini del presente provvedimento, cioè trasporto, stoccaggio e rigassificazione;
- j. **Utenti o utenti del servizio:** i soggetti sottoscrittori del contratto per il servizio di trasporto, di stoccaggio o di rigassificazione.

Articolo 2

Norme generali per l'adozione e l'aggiornamento dei codici

- 2.1 L'impresa redige il codice, ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, sulla base del rispettivo schema di codice.
- 2.2 L'impresa procede all'adozione ed all'aggiornamento del codice sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate.
- 2.3 Il codice approvato, ovvero aggiornato, viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
- 2.4 L'impresa provvede ad aggiornare e pubblicare il codice sul proprio sito Internet entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Autorità di cui al comma 2.3; entro il medesimo termine provvede ad inviare agli utenti del servizio la relativa comunicazione.

Articolo 3

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento dei codici

- 3.1 L'impresa si avvale di apposito portale web per la pubblicazione della proposta di codice e delle proposte di aggiornamento, nonché per la gestione delle relative fasi di consultazione, mantenendo costantemente informate le parti interessate.
- 3.2 Le proposte di aggiornamento possono essere sottoposte a consultazione in qualsiasi momento dell'anno termico.
- 3.3 La durata della fase di consultazione è pari a 45 giorni.
- 3.4 Qualora le proposte di aggiornamento dei codici debbano essere predisposte dall'impresa in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità che individuano i criteri generali, rimandando ai soggetti interessati la definizione delle specifiche procedure senza indicazione di un termine massimo, lo stesso deve intendersi fissato in:
 - 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per la pubblicazione della proposta di aggiornamento sul portale web;
 - 30 giorni per la conclusione della fase di consultazione.
- 3.5 Nell'ambito della fase di consultazione, l'impresa consente anche ai soggetti che non facciano parte del Comitato di consultazione di avanzare proprie osservazioni sulla proposta di codice, nonché sulle proposte di aggiornamento pubblicate.
- 3.6 Al termine della consultazione, l'impresa rende disponibile la proposta di codice all'Autorità, ai fini della verifica di conformità di cui di cui al decreto legislativo n. 164/00, unitamente a:

- il parere del Comitato di consultazione;
 - le osservazioni ricevute dai soggetti non facenti parte del Comitato di consultazione;
 - le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni;
 - ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'impresa ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate.
- 3.7 Entro 20 giorni dal termine della consultazione, l'impresa rende disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice, unitamente a:
- una relazione che illustri le ragioni alla base della proposta;
 - la medesima documentazione di cui al comma 3.6.
- Tale termine è ridotto a 10 giorni nel caso di proposte di aggiornamento predisposte dall'impresa in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità di cui al precedente comma 3.4.
- 3.8 L'Autorità può determinare tempi di pubblicazione o di durata della fase di consultazione più brevi rispetto a quelli definiti al comma 3.4, qualora particolari esigenze lo rendano necessario. In tali casi, i termini temporali sono individuati nelle deliberazioni che dispongono gli aggiornamenti dei codici.

Articolo 4

Gestione delle richieste di modifica

- 4.1 I soggetti titolati ad avanzare all'impresa richieste di modifica sono:
- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
 - le altre imprese e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.
- 4.2 Le richieste di modifica possono essere avanzate dai soggetti titolati di cui al comma 4.1 in qualsiasi momento dell'anno termico.
- 4.3 Entro 20 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, l'impresa provvede a:
- pubblicarla sul portale web per il relativo processo di consultazione; oppure
 - renderla disponibile all'Autorità, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali l'impresa stessa ha ritenuto di non sottoporla a consultazione.
- 4.4 Qualora l'Autorità rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica resa disponibile ai sensi del comma 4.3, l'impresa dovrà avviarne il relativo processo entro 15 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Autorità.

Articolo 5

Costituzione e funzionamento dei Comitati di consultazione

- 5.1 Le imprese del medesimo settore di attività individuano e comunicano all'Autorità l'impresa che provvede alla costituzione del Comitato di consultazione: in caso di mancato accordo, la costituzione del Comitato di consultazione relativo al settore di attività avverrà a cura dell'impresa maggiore del medesimo settore di attività.

- 5.2 L'impresa delegata alla costituzione del Comitato di consultazione provvede a pubblicare sul proprio sito internet le relative modalità di adesione ed aggiornamento entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ed a comunicarne gli esiti all'Autorità ed alle parti interessate entro i 15 giorni successivi.
- 5.3 Possono far parte del Comitato di consultazione i seguenti soggetti:
- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
 - le altre imprese;
 - le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione;
 - gli utenti di altri settori di attività facenti parte dei relativi Comitati;
 - i segretari dei Comitati di consultazione degli altri settori di attività.
- 5.4 Le modalità di funzionamento del Comitato di consultazione sono definite dai soggetti che ne fanno parte, nel rispetto dell'espressione di ciascuno dei partecipanti: per consentire un ordinato svolgimento dei lavori del Comitato di consultazione va in ogni caso limitata la partecipazione ad un rappresentante per ciascuno dei soggetti titolari e garantita la presenza di un segretario.
- 5.5 Il Comitato di consultazione provvede a:
- esprimere il proprio parere sulle proposte di aggiornamento, nonché sui nuovi codici sottoposti a consultazione;
 - segnalare all'Autorità e/o all'impresa le tematiche che, a suo parere, richiederebbero cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento, a seguito di mutate condizioni sul mercato del gas.

Articolo 6

Termini per la verifica di conformità da parte dell'Autorità

- 6.1 Analogamente a quanto previsto per la proposta di codice, l'Autorità verifica la conformità delle proposte di aggiornamento ai criteri dalla stessa fissati nell'ambito dei termini previsti dal decreto legislativo n. 164/00.
- 6.2 Qualora l'Autorità ritenga opportuno sottoporre a consultazione una richiesta di modifica resa disponibile ai sensi del precedente comma 4.3, provvederà a comunicarlo all'impresa entro lo stesso termine previsto dal decreto legislativo n. 164/00.
- di abrogare l'articolo 19 della deliberazione n. 137/02, l'articolo 19 della deliberazione n. 119/05 e l'articolo 15 della deliberazione n. 167/05;
 - di modificare l'articolo 20, comma 20.2 della deliberazione n. 138/04, ai sensi di quanto previsto al punto 1, eliminando l'ultimo capoverso "L'individuazione di detta finestra temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa, saranno oggetto di successivi accordi tra le parti, da concordare nell'ambito del Comitato di consultazione istituito ai sensi della deliberazione n. 53/06";
 - di prevedere che ciascuna impresa che già adotta un codice approvato con deliberazione dell'Autorità, in deroga al processo di consultazione di cui al punto 1 del presente provvedimento, predisponga l'aggiornamento del codice per il recepimento di quanto disposto e lo faccia pervenire all'Autorità entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.

7 maggio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis